

Cass., civ. sez. II, del 27 giugno 2016, n. 13244

Con l'univo motivo di doglianza si censura l'illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1243 c.c. Secondo parte ricorrente, è del tutto irragionevole ed erronea l'affermazione del giudice d'appello secondo cui il credito della società Srl non sarebbe certo e liquido e quindi impedirebbe la compensazione con un credito certo vantato dal condominio. Il requisito della certezza del credito opposto in compensazione non risulta, infatti, previsto dall'art. 1243 c.c., il quale richiede espressamente soltanto che il credito sia liquido (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibile.

2.1. - Il motivo è fondato.

La compensazione presuppone che ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione).

La compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte (Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324).

La compensazione legale, tuttavia, non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (Cass. 31 maggio 2010, n. 13208).

La compensazione giudiziale, invece, prevista dall'art. 1243, secondo comma, c.c., può essere disposta dal giudice quando il credito (illiquido) opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione.

Questa forma di compensazione si distingue da quella legale per il fatto che mentre la prima presuppone la sussistenza (anteriormente al giudizio) di contrapposti crediti liquidi ed esigibili, la seconda presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923).

L'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, e dunque anche in riferimento debeatore (Cass. 20 giugno 2003, n. 9904) e costituisce un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 26 settembre 2005, n. 18775). Il giudice che non riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione deve disattendere la relativa eccezione e il convenuto potrà far valere il credito in un autonomo giudizio (Cass. 15 ottobre 2009, n. 21923).

La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, c.c., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. 25 maggio 2004, n. 10055),

Qualora, invece, il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell'attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto (Cass. 5 gennaio 2005, n. 157).

2.2. - Nella specie, il credito vantato dal ricorrente era senz'altro liquido ed esigibile.

Il credito opposto in compensazione dal ricorrente condominio EC, merito di un decreto ingiuntivo, risultava poi definitivamente accertato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.

Il credito opposto in compensazione, pertanto, era senz'altro liquido ed esigibile, così come richiesto dall'art. 1243, secondo comma, cc

Parimenti lo era il credito che aveva formato oggetto della richiesta di esecuzione forzata da parte della Sr1, in quanto contenuto in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che altrimenti non avrebbe potuto dar luogo all'esercizio dell'azione esecutiva.

La circostanza che fosse pendente l'opposizione avverso quest'ultimo decreto ingiuntivo non incide sulla possibilità di disporre la compensazione giudiziale, che presuppone che il credito (illiquido) opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione, versandosi altrimenti nella diversa ipotesi della compensazione legale.

Pretendere che entrambi crediti in questo caso siano oggetto di un accertamento definitivo col valore del giudicato condurrebbe alla situazione paradossale che il credito azionato, non definitivo, sarebbe suscettibile di esecuzione mentre quello certo non potrebbe essere opposto in compensazione.

D'altronde appare connaturale allo stesso istituto della compensazione giudiziale, che il credito che si pretende di estinguere in tutto o in parte mediante l'istituto de quo, sia un credito sub iudice posto che la valutazione circa i presupposti per l'operatività della fattispecie estintiva è rimessa al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna (o come nel caso di specie sulla richiesta di esecuzione), il che quindi esclude a monte che anche il credito da estinguere debba essere stato accertato con sentenza definitiva.

Non vi è invece interferenza con la questione rimessa alle Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza dell'11 settembre 2015, n. 18001, venendosi in quel caso in una fattispecie in cui a non essere certo era il credito opposto in compensazione, in quanto fondato su sentenza non ancora passata in giudicato. Nel caso di specie, invece, il credito portato in

compensazione è senz'altro certo, essendo passata in cosa giudicata. in corso di causa la pronuncia di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta nei confronti del decreto monitorio su cui si fonda la pretesa della società intimata.